

Dovranno essere previsti appositi capitoli per individuare entrate e uscite dei finanziamenti

Pnrr, una sfida per i ragionieri

La gestione contabile dei progetti entrerà nei nuovi bilanci

DI GIANLUIGI SBROGIO'

Con riferimento alla gestione contabile, lo scenario complessivo dei decreti sul Pnrr è caratterizzato da una notevole complessità, non facile da analizzare in tutti i risvolti che comporta sul piano operativo per i responsabili delle ragioniere degli enti locali. Ecco perché può essere utile riassumere le attività che vedranno coinvolti gli uffici ragioneria con riferimento alle diverse fasi che dovranno essere pianificate per ogni progetto.

Programmazione e gestione del bilancio

Nel processo integrato di predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2022/2024 entreranno per la prima volta in gioco le componenti collegate alla programmazione delle attività del Pnrr. Queste ultime, oltre a incidere sugli stanziamenti di competenza e di cassa, dovranno essere coerenti con la redazione della nota di aggiornamento del Dup. A questo proposito, è utile ricordare che dovranno essere accesi appositi capitoli all'interno del Piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario ge-

stionale, per garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative ad ogni finanziamento specifico. In corso d'esercizio dovranno poi essere effettuate tempestivamente le necessarie variazioni di bilancio, per allineare le previsioni all'andamento dei progetti che saranno costantemente monitorati.

Molta attenzione dovrà essere posta alla gestione di cassa. I ragionieri dovranno analizzare i cronoprogrammi e renderli sostenibili dal punto di vista finanziario

Molta attenzione dovrà essere posta alla gestione di cassa. I ragionieri dovranno analizzare i cronoprogrammi e renderli sostenibili dal punto di vista finanziario, valutando la necessità di richiedere l'erogazione di anticipazioni, secondo le disposizioni esplicitamente previste per que-

sti progetti.

Per quanto concerne la gestione contabile in senso stretto, va innanzi tutto ricordato che le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali (e ai loro organismi strumentali) potranno essere utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge 145/2018 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Inoltre, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, le risorse potranno essere accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione che indicheranno anche la logica temporale di imputazione.

Per ottenere i finanziamenti, i progetti dovranno essere corredati del Codice Unico di Progetto (Cup) già nella fase della loro presentazione. Il Cup dovrà poi figurare in tutte le successive transazioni, inclusi la fattura elettronica e gli ordini di impegno e di pagamento.

Altro obiettivo da mantenere sarà garantire i pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Un fattore critico, perché è collegato alla capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti.

Rendicontazione

Si arriva poi al capitolo rendicontazione. La capacità di efficace rendicontazione presuppone una forte sinergia tra uffici tecnici e servizio finanziario, necessaria per condividere le informazioni e le regole di utilizzo delle risorse, al fine di evitare spiacevoli sorprese in fase di monitoraggio.

I cronoprogrammi non potranno essere più concepiti per finalità burocratiche ma dovranno essere approntati con rigore in un'ottica gestionale. Serviranno capacità di project management controlling: entrerà infatti in gioco la rendicontazione su obiettivi generali e intermedi, non solo tecnici e finanziari ma anche su indicatori fisici e qualitativi, e l'esigenza di uno specifico controllo di gestione.

Monitoraggio e controllo

Il Dpcm del 15 settembre 2021 disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio dei progetti Pnrr, le modalità, le regole e gli strumenti per il conferimento dei dati al ReGiS, il sistema informatico ad hoc messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i soggetti responsabili del

monitoraggio ci sono gli enti locali, che sono tenuti ad attuare un processo di raccolta e monitoraggio dei dati e documenti inerenti l'attuazione dei progetti Pnrr «tempestivo, ottimale, continuo e costante». Informazioni che saranno poi conferite al ReGiS.

A livello di enti locali la partita del Pnrr si giocherà su diversi fronti. In primo luogo, dovranno essere presentati progetti idonei ad ottenere i finanziamenti. Se si pensa che circa il 35-40 per cento dei fondi Pnrr dovrà essere impegnata direttamente dai comuni si capisce perché i ragionieri si troveranno in prima linea per governare una serie di attività completamente in capo a loro o nelle quali saranno comunque fortemente coinvolti.

© Riproduzione riservata



LE CONSEGUENZE DELLA DELIBERA DELLA CORTE CONTI LOMBARDA

Sottoporre a vincoli di finanza pubblica gli oneri per gli incarichi di vicesegretario rischia di creare sperequazioni tra gli enti locali

DI GIAMPIERO PIZZICONI

Recentemente la sezione regionale di controllo della Lombardia, con il parere 243/2021/PAR, ha ritenuto che la spesa necessaria ad assicurare le funzioni di segreteria (di cui all'art. 97 del Testo unico enti locali) mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, utilizzando la possibilità prevista dall'art. 16 ter, commi 9 e 10, del dl 162/2019, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, non possa essere esclusa dal computo del limite previsto dall'art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge 296/2006.

La delibera, commentata da Italia Oggi (edizione del 4 dicembre us), oltre a rispondere al quesito formulato dall'ente richiedente, ha il merito di sollecitare una serie di riflessioni in ordine alla natura e alla ratio delle disposizioni del richiamato art. 16 ter ed in particolare di quelle dei commi 9 e 10.

In primo luogo si osserva che l'art. 16-ter. del dl 162/2019 è finalizzato a far fronte alla carenza di segretari comunali e provinciali, attualmente rilevata dal ministero dell'interno (con decreto prefettizio 13736 del luglio c.a.) in numero pari a ben 2.787 unità (derivanti dalla differenza fra le n.

5.161 sedi di segreteria e il n. 2.374 segretari in servizio).

La consapevolezza della gravità della situazione emerge chiaramente nel testo del comma 5 del citato articolo, ove si afferma che «al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il ministero dell'interno organizza una sessione aggiuntiva del corso-concorso» di fatto ripescando per la partecipazione a detta sessione «i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile».

In tale contesto e nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, anche al fine di coprire dei posti di funzione che rischiano di rimanere perennemente scoperti ponendo notevoli ostacoli alla funzionalità degli enti locali soprattutto minori, viene previsto che nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con riguardo ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti (o fino a 10.000 nel caso abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria), qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta, su richiesta del sindaco si possa sopperire mediante attribuzione della funzione di vicesegretario a un funzionario di ruolo in servizio da alme-

no due anni presso un ente locale che abbia i requisiti per la partecipazione al concorso da segretario.

L'attribuzione della funzione, previamente autorizzata dal ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, avviene previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Una volta effettuata l'attribuzione, mediante il ricorso agli istituti dell'utilizzo del personale (atteso che la norma non individua puntualmente quale sia la modalità), il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni.

Dalle prescritte previsioni dei commi 9 e 10 emerge:

- il carattere di urgenza (che connota tutto l'art. 16 ter);
- la specialità della disciplina finalizzata a reclutare posizioni di vicesegretari;
- le temporaneità delle previsioni (tre anni, periodo necessario alla conclusione delle sessioni di reclutamento ordinarie e aggiuntive dei segretari comunali);
- il periodo massimo di utilizzo del personale di altri enti (max 12 mesi);
- l'estensione dell'applicazione anche ai comuni che stipulino una convenzione per l'ufficio di segreteria, purché la sede di segreteria risulti va-

cante;

Si potrebbe pertanto ritenere che le suddette previsioni, caratterizzate, quindi, da urgenza, specialità e temporaneità, ove attuate, siano finalizzate a consentire una miglior funzionamento dell'ente attraverso lo svolgimento da parte del vicesegretario incaricato delle funzioni del segretario; e che i commi 9 e 10, che costituiscono naturale corollario alle misure di sistema dell'intero art. 16 ter, siano dunque tesi a sopperire alla cronica carenza di segretari.

Tuttavia, tali misure non potranno sortire gli effetti sperati ove le risorse finanziarie necessarie a retribuire il soggetto incaricato siano sottoposte a vincoli di spesa. Peraltro, ove si ritenga di sottoporre a vincoli di finanza pubblica (previsti per rapporti a tempo indeterminato o per lavoro flessibile) gli oneri per l'incarico di vicesegretario potrebbero crearsi situazioni sperequative tra gli enti privi di segretario, in quanto gli enti minori, con residue capacità di spesa in base ai vincoli vigenti, potranno ricorrere alle misure previste dai comuni in questione; mentre gli altri, posti al margine del tetto di spesa, non potranno sopperire all'assenza della funzione ricorrendo allo strumento eccezionale messo a disposizione dal legislatore la cui utilità verrebbe, di conseguenza, depotenziata.

© Riproduzione riservata